



PIANO DI ZONA DISTRETTO DI BRONI

(Albaredo Amaboldi, Arena Po, Bosnasco, Broni, Campospiroso, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cigognola, Gollerenzo, Lirio, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Pietra de' Giorgi, Portalbera, Redavalle, Rocca de' Giorgi, Rovescala, Ruino, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Stradella, Volpara, Zenevredo)

LINEE OPERATIVE PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DELLA D.G.R. 740 DEL 27.09.2013 (approvate il 15.01.2014 dal tavolo politico tecnico ed in vigore dal 16.01.2014)

Premessa

Le presenti linee guida disciplinano l'erogazione dei voucher e dei buoni a favore di soggetti fragili residenti nel territorio del piano di zona di Broni, in applicazione della d.g.r. 27.09.2013 n. 740 "APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE IN MATERIA DI GRAVI E GRAVISSIME DISABILITÀ DI CUI AL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2013

TITOLO 1

Voucher per assistenza domiciliare e per prestazioni complementari a favore di persone non autosufficienti (d.g.r. 740/2013)

Art. 1.1 – Voucher per assistenza domiciliare e per prestazioni complementari a favore di persone non autosufficienti

Il Voucher è un intervento di carattere sociale di sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia per garantire una piena possibilità di permanenza della persona non autosufficiente al proprio domicilio e nel suo contesto di vita, evitando ricoveri impropri in strutture residenziali.

Il Voucher è un titolo che permette di acquistare prestazioni assistenziali dagli enti del terzo settore accreditati, in quanto in possesso dei requisiti per fornire tali prestazioni.

Il voucher è inteso come integrazione del SAD erogato dai singoli Comuni dell'ambito oltre che come prestazione a sé erogata dal piano di zona.

Art. 1.2 - Destinatari

Sono destinatari i soggetti fragili residenti nell'ambito del territorio del piano di zona del distretto di Broni che si trovino in condizione di non autosufficienza, indipendentemente dall'età.

Art. 1.3 - Requisiti di ammissione

Per la presentazione della domanda di assegnazione del Voucher i cittadini residenti nell'ambito distrettuale devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- soglia di reddito agli effetti Isee, non superiore ad € 11.000,00;
- invalidità civile nella misura del 100%. Nel caso la persona perda l'autosufficienza improvvisamente e non abbia ancora chiesto il riconoscimento di invalidità civile, l'assistente sociale può ammettere al voucher l'interessato, purchè entro due mesi venga inoltrata domanda all'ASL per il riconoscimento di invalidità civile.
- dichiarazione di non autosufficienza redatta dall'assistente sociale del piano di zona

Art. 1.4 - Modalità di accesso

L'interessato in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1.3, presenta, su modulo appositamente predisposto, la richiesta al Comune di residenza o all'Ufficio del piano di zona. Alla domanda deve essere allegata:

- dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche (Isee);
- certificazione di invalidità o, per chi ne è in possesso, di disabilità.

Art. 1.5 – Modalità di assegnazione

Per ciascun richiedente, l'assistente sociale del piano di zona effettua una valutazione professionale e redige un piano assistenziale individualizzato (PAI).

Ai sensi della d.g.r. 740/2013 il PAI deve contenere:

- l'esito della valutazione della persona
- gli interventi erogati con il voucher
- la declinazione delle prestazioni di assistenza date dal soggetto accreditato, dal caregiver familiare e/o assistente personale, e da altri servizi di assistenza domiciliare (ad esempio il SAD comunale)
- indicazione delle eventuali prestazioni erogate dall'ADI
- indicazione di eventuali altre forme integrative per la risposta al bisogno, misure economiche di carattere assistenziale già erogate da Enti pubblici o privati
- condizione socio economica della persona (ISEE)

Le domande, verificate nella loro completezza e valutate ammissibili, vengono inserite in una graduatoria, nell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

L'assegnazione del Voucher è determinata dalla posizione occupata in graduatoria e dalla disponibilità del budget, ed connessa con la definizione del profilo assistenziale (medio – alto – altissimo), legato al progetto individualizzato definito dall'assistente sociale.

Art. 1.6 - Durata dell'assegnazione del Voucher

La durata del Voucher è in relazione al periodo (in mesi) previsto dal Piano Assistenziale Individualizzato, nel limite delle disponibilità di bilancio.

Art. 1.7 – Accredimento

Il piano di zona del distretto di Broni eroga i voucher attraverso soggetti del 3° settore accreditati.

Art. 1.8 - Prestazioni

Le prestazioni acquistabili presso i soggetti accreditati consistono in:

Prestazioni di assistenza domiciliare, per il sostegno della persona e governo della casa, svolte da personale qualificato, quali:

- aiuto per la cura della persona: igiene personale, compagnia, mobilitazione.
- aiuto per il governo della casa: igiene ambientale ordinaria, preparazione pasti, spesa.
- aiuto per favorire la socializzazione attraverso il mantenimento ed il rafforzamento delle relazioni familiari e sociali
- disbrigo pratiche e collegamento con altri servizi

Prestazioni di tipo complementare:

- servizio pasti
- pulizia straordinaria dell'ambiente domestico;
- trasporto.

Art. 1.9 - Entità del Voucher

L'entità del Voucher è in relazione ai bisogni assistenziali previsti dal Piano assistenziale Individualizzato e si articola secondo i seguenti profili assistenziali:

- Assistenza domiciliare:
 - per prestazioni di assistenza domiciliare di media intensità: fino ad € 180,00 mensili;
 - per prestazioni di assistenza domiciliare di alta intensità: fino ad € 300,00 mensili;
 - per prestazioni di assistenza domiciliare di altissima intensità: fino ad € 400,00 mensili;
- Prestazione complementari:
 - servizio pasti: fino ad un massimo di € 300,00 mensili;
 - pulizia straordinaria dell'ambiente domestico: fino ad un massimo "una tantum" annuale di € 300,00;
 - servizio di trasporto quotidiano erogato almeno 11 mesi l'anno, per persone disabili che devono raggiungere il CSE, SFA e CDD di Stradella: € 200,00 mensili, comprendente il viaggio di andata e ritorno;
 - servizio di trasporto quotidiano erogato almeno 11 mesi l'anno in centri diurni facente parti dell'unità di offerta sociale e socio – sanitaria per disabili, ubicati fuori dal territorio del PDZ di Broni: € 350,00 in caso di viaggio di sola andata ed € 700,00 in caso di viaggio in andata e ritorno.

Art. 1.10 Compartecipazione al costo del servizio da parte degli utenti

Il voucher, previsto dall'assistente sociale nel piano assistenziale individualizzato, verrà erogato nella seguente misura, in relazione all'ISEE presentato:

SOGLIA ISEE	QUOTA A CARICO DEL PIANO DI ZONA	COMPARTICIPAZIONE A CARICO DELL'UTENTE
da € 6.001,00 a € 8.000,00	100%	0
€ 8.001,00 a € 10.000,00	80%	20%
da € 10.000,00 a € 11.000,00	70%	30%

L'utente, o il firmatario della domanda, sottoscrive un contratto con il piano di zona nel quale deve essere contenuto:

- profilo assistenziale (intensità) del voucher mensile definito nel piano assistenziale individualizzato dall'assistente sociale;
- soggetto gestore prescelto;
- durata del voucher;
- impegno al versamento della quota di compartecipazione da parte dell'utente o di chi ha inoltrato la domanda;
- quota a carico del piano di zona.

La quota di compartecipazione non viene anticipata dal piano di zona ma versata dall'utente direttamente al soggetto gestore prescelto.

Art. 1.11 – casi di sospensione del voucher

L'erogazione del Voucher viene sospesa in caso di ricovero in strutture ospedaliere o R.S.A. Tuttavia in caso di ricovero ospedaliero è facoltà dell'assistente sociale valutare la prosecuzione del servizio durante il periodo di degenza.

Art. 1.12 - Monitoraggio dei piani assistenziali individualizzati

I soggetti gestori annualmente inviano una relazione esaustiva per ciascun utente assistito all'assistente sociale, specificando la coerenza del servizio con il piano assistenziale individualizzato definito dal piano di zona.

Art. 1.13 - Controllo e vigilanza degli Enti accreditati

L'Ufficio di Piano, esercita d'ufficio, oltre che su richiesta dell'assistito, verifiche sulla compiuta attuazione da parte delle organizzazioni accreditate dei contenuti del Patto di accreditamento.

TITOLO 2

Buoni sociali a favore di persone disabili gravi in applicazione della d.g.r 740/2013

Art. 2.1 Buono sociale

Il buono sociale è un contributo economico riconosciuto all'assistito per l'assistenza garantita al medesimo da parte di caregiver o da parte di assistenti personali (badanti).

Art. 2.2 - Destinatari

Sono destinatari i soggetti fragili disabili di età di età inferiore a 65 anni, residenti nel territorio del piano di zona del distretto di Broni, che si trovino in una condizione di disabilità grave.

Ai sensi della d.g.r 740/2013 – allegato B – e come definito dalla Cabina di regia costituita dall'ASL e dai nove piani di zona della provincia di Pavia (verbale della riunione del 16.12.2013), per disabili gravi si intendono le persone affette dalle seguenti patologie:

- Stati vegetativi
- Corea di Huntington,
- forme gravi di distrofia e di miopatia,
- sclerosi multipla,
- malattia di Locked
- malattie del motoneurone
- ALTRO (purchè la persona abbia una invalidità nella misura del 100% o ai sensi della legge 104 sia in possesso del verbale di riconoscimento di disabilità dell'ASL)

Art. 2.3 - Requisiti di ammissione

Per la presentazione della domanda di assegnazione del buono sociale i cittadini residenti nell'ambito distrettuale devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- soglia di reddito agli effetti Isee, non superiore ad € 20.000,00=;
- trovarsi in una delle fattispecie di cui all'art. 2.2

Art. 2.4 - Modalità di accesso

L'interessato in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2.3, presenta, su modulo appositamente predisposto, la richiesta al Comune di residenza o all'Ufficio del piano di zona. Alla domanda deve essere allegata:

- dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche (Isee);
- per i casi che lo prevedono certificazione di invalidità o disabilità;
- in caso di assunzione di una assistente personale devono essere presentati i seguenti documenti:
 1. contratto di lavoro che dimostri una regolare assunzione dell'assistente familiare per almeno 20 ore settimanali;
 2. ricevuta INPS di consegna del modulo di "comunicazione obbligatoria del rapporto di lavoro domestico";
 3. fotocopie dei versamenti dei contributi previdenziali dell'assistente personale;
 4. per le assistenti familiari cittadine extracomunitarie: permesso di soggiorno o carta di soggiorno.

Art. 2.5 – Modalità di assegnazione

Per ciascun richiedente, l'assistente sociale del piano di zona effettua una valutazione professionale e redige un piano assistenziale individualizzato (PAI).

Ai sensi della d.g.r. 740/2013 il PAI deve contenere:

- l'esito della valutazione della persona
- la declinazione delle prestazioni di assistenza date dal caregiver familiare e/o assistente personale
- le eventuali altri servizi di assistenza domiciliare (ad esempio il SAD comunale)
- indicazione delle eventuali prestazioni erogate dall'ADI
- indicazione di eventuali altre forme integrative per la risposta al bisogno, misure economiche di carattere assistenziale già erogate da Enti pubblici o privati
- condizione socio economica della persona (ISEE)

Le domande, verificate nella loro completezza e valutate ammissibili, vengono inserite in una graduatoria, nell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 2.6 - Durata dell'assegnazione del buono

La durata del buono è in relazione al periodo (in mesi) previsto dal Piano Assistenziale Individualizzato, nel limite delle disponibilità di bilancio.

Art. 2.7 - Entità del buono Sociale

La Cabina di regia costituita dall'ASL e dai nove piani di zona della provincia di Pavia (verbale della riunione del 16.12.2013), ha definito le seguenti entità, in relazione alle tipologie espressamente previste dalla d.g.r 740/2013:

TIPOLOGIA	ENTITA' DEL BUONO SOCIALE
Persone con disabilità fisico grave che vivono sole (con uno stato di famiglia costituito unicamente dalla persona disabile), con capacità di esprimere la propria volontà, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, che intendono realizzare il proprio progetto senza il supporto del caregiver familiare, ma con l'ausilio di un assistente personale, autonomamente scelto e da loro assunto direttamente.	<ul style="list-style-type: none">• Buono sociale di € 500: il buono mensile non deve essere superiore a quanto percepito nella busta paga dall'assistente personale regolarmente assunto

Persone con disabilità grave, indipendentemente dall'età, che vivono in famiglia al fine di compensare le prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver familiare o per acquistare le prestazioni da assistente personale	<ul style="list-style-type: none"> • buono mensile di € 500,00.
--	--

Art. 2.8 – Casi di sospensione del buono

L'erogazione del buono viene sospesa in caso di ricovero in strutture ospedaliere o residenziali. Tuttavia in caso di ricovero ospedaliero è facoltà dell'assistente sociale valutare la prosecuzione del servizio durante il periodo di degenza.

TITOLO 3°

Erogazione di contributi sociali per periodi di sollievo di persone non autosufficienti (d.g.r. 740/2013)

Art 3.1 Ricoveri di sollievo

I ricoveri di sollievo sono finalizzati ad assicurare a soggetti fragili non autosufficienti ed ai loro familiari un periodo limitato di permanenza in una struttura residenziale, per motivi di assistenza continuativa e/o di sollievo dal carico assistenziale dei caregivers.

Art. 3.2 - Destinatari

Sono destinatari i soggetti fragili, residenti nel territorio del piano di zona del distretto di Broni, che si trovino in una situazione di non autosufficienza e siano temporaneamente non assistibili al domicilio.

Art. 3.3 - Requisiti di ammissione

Per la presentazione della domanda di accesso ai ricoveri di sollievo i cittadini residenti nell'ambito distrettuale devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- dichiarazione di non autosufficienza redatta dall'assistente sociale del piano di zona in cui emergano le motivazioni che impediscono una adeguata assistenza presso il domicilio.

Art. 3.4 - Modalità di accesso

L'interessato in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3.3, presenta, su modulo appositamente predisposto, la richiesta al Comune di residenza o all'Ufficio del piano di zona. Alla domanda deve essere allegata:

- attestazione agli effetti Isee;
- modello ObisM delle pensioni percepite o altro documento equipollente;
- verbale di riconoscimento dell'invalidità civile nella misura non inferiore al 100% e/o di disabilità.

Art. 3.5 – Valutazione dell'assistente sociale

L'assistente sociale del piano di zona redige una valutazione professionale in cui motiva l'accesso al ricovero di sollievo.

Art. 3.6 - Durata del Ricovero di sollievo

Il ricovero di sollievo ha una durata massima di 2 mesi, sulla base delle decisioni assunte in sede di valutazione dall'assistente sociale del piano di zona. E' possibile usufruire dei Ricoveri Temporanei solo 1 volta all'anno.

Art. 3.7 – Entità del contributo sociale per ricovero di sollievo

La persona ricoverata e' tenuta a pagare la retta di ricovero con:

1. l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici, di qualsiasi natura, percepiti (inclusa l'indennità di accompagnamento);
2. l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziaria, ecc.), fatta salva una franchigia complessiva di euro 2.000,00;

Il contributo concesso dal piano di zona, erogato nel limite delle disponibilità di bilancio, è dato dalla differenza tra il costo della retta e le entrate di cui sopra, ed è erogato direttamente alla struttura di ricovero.

Tale contributo non comprende eventuali spese complementari: a titolo esemplificativo ma non esaustivo si intendono le spese strettamente personali, il pagamento di trasporti, visite mediche ecc.

Art. 16 – Norme transitorie

Le presenti linee guida sostituiscono quelle precedentemente approvate dal tavolo politico tecnico nelle sedute del 07.11.2011 (linee guida voucher sociale – verbale 18077 del 09.11.2011) e del 15.11.2011 (linee guida voucher trasporto – verbale 19932/2011 – verbale 12.12.2011).